

18 dicembre 2000

Regione: **Friuli V G**

Settore: Metalmeccanico	
Confartigianato CNA	FIOM/CGIL FIM/CISL UILML/UIL

Le parti
Premesso che:

Le Organizzazioni Artigiane Regionali CONFARTIGIANATO e CNA e FIOM FIM - UILM Regionali, confermano l'importanza della contrattazione regionale, sia nell'ambito delle relazioni sindacali che per la necessità di una adeguata politica contrattuale territoriale che valorizzi l'indiscusso, ruolo produttivo dell'Artigianato nell'economia della Regione Friuli - Venezia Giulia

concordano altresì di perseguire l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale, che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'Artigianato;

la maturazione di una avanzata idea di bilateralità, così come la valorizzazione della mutualità in essa contenuta, collocano il Contratto Regionale quale elemento fondamentale per lo sviluppo delle imprese, dell'occupazione e della professionalità dei lavoratori,

Stabiliscono quanto segue

1 FONDO REGIONALE DI CATEGORIA

Le parti nel Pieno rispetto dei principi e delle norme sancite negli Accordi Interconfederali vigenti fin materia e recepiti dal C.C.N.L. Metalmeccanico ed Installazioni di Impianti, convengono di costituire il Fondo Regionale di Categoria.

In Fondo che avrà sede presso la sede regionale dell'EBIART verrà alimentato da versamenti da parte delle Aziende e da parte dei Lavoratori.

In presenza di una effettiva costituzione del Fondo e dell'avvio della progettazione e dell'attività a favore dei Lavoratori Dipendenti e delle Aziende del settore, le aziende ed i lavoratori verseranno annualmente al Fondo i seguenti importi:

- I lavoratori a partire da Giugno 2001 verseranno una quota di Lire 1.000 mensili che cumulativamente verranno trasmesse al Fondo da parte del Datore di Lavoro, con due trattenute nell'ambito dell'anno lavorativo, ognuna pari a Lire 6.000 da effettuarsi la prima con la retribuzione del mese di Giugno da versare entro il 15 Luglio di ogni anno; la seconda con la retribuzione del mese di Novembre da versare entro il 15 Dicembre di ogni anno
(Primo versamento di Lire 6.000 a Luglio 2001).

- I datori di lavoro verseranno una quota di €. 20.000 per ogni dipendente in forza al 30 Giugno, da effettuarsi entro il 15 Luglio (primo versamento di €. 20.000 a Luglio 2001)

Le parti altresì concordano che entro Aprile 2001 dovranno essere definite tutte le questioni relative alla effettiva attivazione del Fondo e pertanto:

- Il regolamento attuativo del Fondo così come gli eventuali organismi e ambiti di funzionamento e di controllo;
- I criteri di intervento e le conseguenti casistiche e modalità sulle quali Interviene il Fondo di categoria anche sulla base delle linee guida definite dal presente accordo;
- La durata della fase sperimentale e le tempistiche entro le quali si faranno le verifiche sul funzionamento dell' iniziativa e sul suo eventuale consolidamento ed ampliamento.

Le parti si danno infine atto che la positiva definizione del regolamento e dei criteri di intervento del Fondo è condizione necessaria per la stessa attivazione dei versamenti entro le date previste, fermo restando l'impegno comune a realizzare nei tempi previsti gli adempimenti tecnici e contrattuali necessari .

Ciò premesso, le parti individuano nelle seguenti linee guida ed obiettivi entro i quali collocare l'attività del Fondo

- Attività dell'Osservatorio Regionale Categoriale, finalizzata anche alla individuazione dei criteri legati alla determinazione del salario variabile
- Realizzazione di iniziative pubbliche rivolte al soggetti interessati, sulle problematiche di settore e relativi studi di settore;
- Formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari o soci collaboratori delle aziende artigiane In particolare prevedendo incentivi economici per i lavoratori che partecipano a corsi di aggiornamento professionale ed eventuali interventi specifici sempre legati alla formazione;
- Iniziative di informazione e formazione, anche con pubblicazioni e materiali realizzati allo scopo, sulle materie relative a norme e contratti di lavoro e argomenti comunque legati alle normative del settore nonché argomenti discussi o comunque individuati nell'ambito dell' Osservatorio Regionale.

In funzione della capacità finanziaria del Fondo e prevedendo una positiva evoluzione dell'attività dello stesso, le parti concordano che il Regolamento potrà prevedere ulteriori interventi al servizio delle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori

2 OSSERVATORIO

Nell'intento comune di favorire lo sviluppo di un corretto sistema di rapporti sindacali, le parti convengono di costituire a livello regionale un Osservatorio di Settore.

Tale Osservatorio opererà in sintonia con gli Organismi Pubblici c/o privati

Altresì, in stretta collaborazione operativa con l'EBLART e con il Fondo Regionale di Categoria, svilupperà compiti atti a rilevare l'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro.

CONIPITI DELL'OSSERVATORIO.

- a) Acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica attinenti al comparto regionale della Metalmeccanica;
- b) Acquisizione di dati sull'andamento del Mercato del Lavoro e sui flussi occupazionali;
- c) Valutazione e studio di progetti volti a migliorare la Qualificazione e la Formazione Professionale. In tema di Formazione Professionale, l'Osservatorio svolgerà compiti di coordinamento e di indirizzo.
- d) Esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica.

Allo scopo di ampliare il flusso di informazioni le parti potranno attivare adeguati rapporti nei confronti di Enti Pubblici, Istituti di Ricerca Pubblici e Privati, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

L'Osservatorio è composto da 6 rappresentanti, di cui 3 designati dalle Associazioni Datoriali e 3 dai Sindacati dei Lavoratori, che dovranno essere nominati dalle parti entro Maggio 2001, e di norma si riunisce almeno due volte all'anno.

L'attività dell'Osservatorio potrà anche essere utile per una efficace determinazione dei parametri atti alla definizione del salario variabile.

3 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 parte prima del vigente C.C.N.L. e in coerenza con le dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni di mano d'opera qualificata e delle esigenze aziendali artigiane regionali, si attiveranno specifici progetti formativi in collaborazione con gli Organismi Pubblici c/o Privati e in special modo con la Regione Friuli Venezia Giulia. Tali progetti dovranno formare lavoratori con le qualifiche richieste dal mercato e comunque individuate nell'ambito dell'Osservatorio Regionale.

In coerenza alla nuova disciplina sull'apprendistato, gestita dalla Regione Friuli - Venezia Giulia in collaborazione con gli Enti di formazione accreditati, le parti vigileranno sull'ottimizzazione dei percorsi formativi e si impegnano a collaborare nella concreta valutazione dei risultati nell'ambito dell'inserimento aziendale del lavoratore.

Le iniziative in tema di formazione professionale, in collaborazione con il Fondo Categoriale e l'EBLART potranno concretizzarsi anche in corsi di alfabetizzazione e di inserimento lavorativo per lavoratori immigrati già inseriti nel comparto regionale della metalmeccanica.

4 SALARIO

Le Parti, tenuto conto del positivo andamento degli indicatori econometrici regionali definiti dall'art.4 (Sistema contrattuale) del vigente CCNL per il settore metalmeccanico artigiano, concordano di istituire un Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) da corrispondere ai lavoratori nelle seguenti misure mensili e nei periodi di seguito segnati:

Categorie	PARAMETRI	1 TRANCHE DAL 1.1.2001	2^ TRANCHE DAL 1.6.2001
1	164	24.600	24.600
2	145	21.750	21.750
2 B	131	19.650	19.650
3	121	18.150	18.150
4	108	16.200	16.200
5	100	15.000	15.000
6	90	13.500	13.500

Agli apprendisti verrà corrisposto Il E.E.T. nella misura percentuale prevista *dalla fascia* retributiva in cui gli stessi sono inquadrati (ved.art.5 dell'allegato A-Apprendistato - .11 vigente *CCNL del Settore*).

Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà corrisposto l'E.E.T. nella misura del 50% (cinquanta per cento).

L'Elemento Economico Territoriale *Regionale del Settore* viene erogato per 12 mensilità.

Lo stesso rientra nelle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135 e della circolare INPS 10 giugno 1998, nr.114 in ordine alla decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello nell'artigianato.

A tal fine, copia del presente accordo verrà depositata presso l'Agenzia Regionale per l'impiego del Friuli Venezia Giulia

Le parti si incontreranno entro il mese di Dicembre di ogni anno di vigenza del presente accordo per una valutazione congiunta sull'andamento degli indicatori econometrici ai fini di una loro corretta definizione.

5 INDENNITA' DI TRASFERTA

Fermo restando quanto previsto dall'art.26 (trasferte) del vigente CCNL del settore, si stabilisce che la misura dell'indennità di trasferta, a partire dal 1,0 gennaio 2001 sarà di £.90.000

L'importo di cui sopra comprende due pasti e il pernottamento e verrà eventualmente assorbito da futuri aumenti contrattualmente contemplati allo stesso titolo. Restano fermi i trattamenti di miglior favore già in essere e quant'altro previsto dal succitato art.26.

6 UNA TANTUM

In relazione alla c.d. Vacanza Contrattuale, relativamente al periodo Gennaio - Dicembre 2000, le parti convengono di riconoscere l'Importo forfetario di L. 200.000 a titolo di una tantum a tutto Il personale dipendente in forza alla data di stipula del presente contratto. L'importo verrà eventualmente riproporzionato in dodicesimi con riferimento al periodo di lavoro effettivamente prestato. Le frazioni di, mese, di almeno 15 giorni verranno considerate come mese Intero.

L'erogazione avverrà in 2 tranches

£. 100.000 con la retribuzione del mese di gennaio 2001

L. 100.000 con la retribuzione del mese di aprile 2001.

Agli apprendisti verrà corrisposta l'una tantum nella misura percentuale corrispondente alla

fascia retributiva in essere alla stipula del presente accordo ed ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà corrisposta l'una tantum nella misura del 50% (cinquanta per cento).

Gli importi di una tantum non incidono sul calcolo del TFR e non rientrano nelle *caratteristiche di cui* all'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135 (decontribuzione)

7 PREVIDENZA INTEGRATIVA

Visti gli accordi nazionali per la creazione di ARTIFOND 'Tondo Pensione Intercategoriale Nazionale per i Lavoratori Dipendenti del Settore Artigiano' le parti si impegnano a promuovere anche tramite l'EBLART e specificatamente tramite gli sportelli territoriali, tutte le iniziative volte all'adesione al Fondo da parte del personale dipendente, anche attraverso la promozione e la diffusione di materiali informativi sul funzionamento ed adesione all' Artifond.

8 SICUREZZA E AMBIENTE

Le parti riaffermano quanto sottoscritto dalle Organizzazioni Regionali CONFARTIGIANATO - CNA e CGIL - CM - UIL in tema di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, In particolare quanto previsto per il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza. (Protocollo attuativo Interconfederale per la Regione Friuli - Venezia Giulia dell'Accordo Applicativo 3.09.1996 del D.L.vo n. 626194 così come modificato dal *D.L.vo n. 244196*) Le Parti anche tramite l'EBLART si impegnano a promuovere iniziative di formazione e informazione sulle materie riguardanti la sicurezza sul lavoro, l'antinfortunistica e l'ambiente per rafforzare tra i Lavoratori e le Imprese la cultura della sicurezza

9 QUOTA CONTRATTO

Sulla base delle modalità previste dall' art.7 dei CCNL, viene richiesto ai lavoratori un contributo a carattere volontario previa informazione ed eventuale rinuncia, di L. 15.000 da trattenersi con la retribuzione del mese di marzo 2001, quale quota di servizio sindacale come contributo alle spese sostenute per la realizzazione stampa e diffusione dei Contratto Integrativo, da versarsi sul c/c Bancario n. 001341795542 CIN X ABI 06340 CAB 12303 presso CRUP Agenzia 3 di Udine.

10 DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo di Lavoro decorre dal 11 Gennaio 2001 e avrà validità sino al 30 Giugno 2003.